



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2014
COM(2014) 32 final

2014/0014 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di
ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici**

{SWD(2014) 28 final}

{SWD(2014) 29 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento OCM unica)¹ istituisce un quadro giuridico e finanziario che regola la distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini nelle scuole attraverso i programmi “Latte nelle scuole” e “Frutta nelle scuole”.

Questi due programmi sono stati sviluppati indipendentemente l’uno dall’altro e in momenti diversi. Il programma “Latte nelle scuole” risale alla creazione dell’organizzazione comune del mercato nel settore del latte nel 1968 ed è attuato dal 1977. Il programma “Frutta nelle scuole”, più recente, è un’iniziativa che ha assunto la forma di un impegno politico nell’ambito della riforma del 2007 dell’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. I programmi sono attualmente disciplinati da quadri giuridici e finanziari distinti e presentano alcune importanti differenze a livello di concezione e di funzionamento.

Entrambi i programmi sono stati creati allo scopo di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, due importanti settori dell’agricoltura europea che rappresentano ciascuno circa il 15% del valore della produzione agricola dell’Unione europea. Oltre alla loro rilevanza dal punto di vista economico, i programmi presentano benefici per la salute pubblica e sono adatti alla distribuzione nelle scuole.

Il principio alla base dei due programmi destinati alle scuole resta valido anche di fronte all’attuale calo dei consumi di frutta e verdura e di prodotti lattiero-caseari. Benché siano state messe in atto diverse iniziative di promozione della salute e dell’agricoltura, sia a livello nazionale che dell’UE, allo scopo di aumentare i consumi di questi prodotti, la tendenza al ribasso persiste, in particolare per i prodotti ortofrutticoli freschi e per il latte alimentare. Questa situazione è aggravata, tra l’altro, dalle moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, a cui spesso sono aggiunte dosi elevate di zuccheri, sale e grassi, e non potrà che peggiorare con le generazioni più giovani.

Benché i programmi esistenti siano ormai integrati con successo nelle scuole e ne sia stata riconosciuta la pertinenza, le conclusioni di diverse relazioni e valutazioni esterne mettono in luce alcune carenze a livello di concezione e inefficienze a livello di funzionamento.

La PAC 2020 contiene già elementi importanti volti a risolvere alcuni dei problemi riscontrati, in particolare tramite modifiche significative ai meccanismi di finanziamento del programma “Frutta nelle scuole” e il rafforzamento della sua dimensione educativa. Il nuovo obbligo previsto dal programma di distribuzione di latte, che impone agli Stati membri partecipanti di elaborare una strategia, contribuirà a focalizzare l’attuazione del programma sulle sue finalità precipue, come è già avvenuto per il programma “Frutta nelle scuole”. Tuttavia la proposta della Commissione sulla PAC 2020 è stata adottata prima della pubblicazione delle valutazioni esterne e della relazione della Corte dei conti europea (in appresso “CCE”) sulla situazione attuale dei programmi.

¹ Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Obiettivi della proposta

La proposta non mira soltanto ad affrontare i problemi endogeni legati al funzionamento dei programmi, per aumentarne l'efficienza e l'efficacia, ma intende anche dare una risposta politica più univoca per assicurare che i programmi siano in grado di soddisfare gli obiettivi a lungo termine e di rispondere efficacemente alle sfide esterne. Ciò è in linea con la raccomandazione della Corte dei conti, secondo cui “al fine di garantire la coerenza globale dell'approccio nutritivo e una gestione ottimizzata, il coordinamento e le sinergie fra i due programmi dovrebbero essere rinforzati”. Con la presente proposta la Commissione dà seguito anche all'obbligo di presentare relazioni, di cui all'articolo 225, lettera c), del regolamento, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola.

Innanzitutto la proposta mira a rifocalizzare l'impostazione corrente verso il conseguimento degli obiettivi a lungo termine, allo scopo di rafforzare la dimensione educativa di entrambi i programmi e di contribuire a riavvicinare i più giovani ai prodotti alimentari e alla loro origine, migliorando in questo modo la percezione dell'agricoltura e dei suoi prodotti, della PAC e dell'UE. Esiste attualmente uno scarto tra la struttura dei programmi e tali obiettivi: ciascun programma li persegue in modo diverso. La dimensione educativa è stata inclusa nel programma “Frutta nelle scuole” sin dall'inizio, mentre il programma “Latte nelle scuole” non obbliga gli Stati membri ad utilizzare appositi strumenti educativi, cosicché il nesso tra i prodotti distribuiti e il programma risulta debole. Inoltre, il sistema di monitoraggio e di valutazione del programma di distribuzione di latte è insufficiente e quello del programma “Frutta nelle scuole” deve essere migliorato; si tratta di strumenti importanti per valutare l'efficacia dei programmi nel medio o lungo termine.

In secondo luogo, l'obiettivo è quello di unificare e consolidare i quadri giuridici e finanziari, attualmente distinti, e di migliorare la visibilità dell'intervento dell'UE, al fine di garantire un approccio coerente e globale della PAC nei confronti della distribuzione nelle scuole e una gestione il più possibile efficiente. Poiché sono stati sviluppati indipendentemente l'uno dall'altro e in momenti diversi, i programmi non sono coerenti né coordinanti tra loro, anche se perseguono obiettivi simili e sono rivolti alla stessa categoria di beneficiari. Il sistema esistente è frammentato e comporta diversi approcci e messaggi eterogenei, il che potrebbe incidere negativamente sull'efficacia del regime nel suo insieme. Questo problema deriva da quadri giuridici e finanziari diversi, dalle differenze dei mercati dei prodotti interessati dai due programmi e dalle decisioni prese a livello degli Stati membri sulle modalità di attuazione.

Da ultimo, ma non meno importante, occorre migliorare l'efficienza della spesa destinata alla promozione del consumo di prodotti agricoli nelle scuole, in modo da orientare maggiormente il potenziale finanziario dei programmi per massimizzarne l'impatto e accrescerne l'efficacia in termini di costi di distribuzione. Alcuni problemi sono comuni (quali l'elevato onere amministrativo e logistico), mentre altri sono specifici o al programma “Frutta nelle scuole” (in particolare la sottoesecuzione di circa il 30% del potenziale di spesa e le enormi disparità nei costi dei prodotti oggetto di distribuzione), o al programma “Latte nelle scuole” (potenziale effetto inerziale, basso rapporto costi/benefici).

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il riesame dei programmi di distribuzione nelle scuole è iniziato a ottobre 2012.

Durante il processo di valutazione dell'impatto si è svolta una consultazione pubblica e le parti interessate sono state invitate a dare il loro contributo. Il processo di consultazione pubblica era basato su un documento di consultazione che conteneva 9 domande aperte. La

consultazione è durata 12 settimane e le parti sono state invitate a rispondere a un questionario online. Sono state inoltre organizzate riunioni e audizioni separate, in particolare una riunione con le parti interessate il 15 marzo 2013.

I tre scenari elaborati nella valutazione d'impatto sono: 1) l'opzione dello "status quo", che mantiene separati i quadri giuridico-finanziari per la distribuzione nelle scuole, ma integra i miglioramenti previsti dalla PAC 2020 per i programmi delle scuole; 2) l'opzione dell'"adeguamento", che valuta se gli obiettivi del riesame possano essere conseguiti mantenendo la separazione dei quadri e introducendo le misure/modifiche volte a ovviare alle carenze della dimensione educativa dei programmi esistenti, aumentando le sinergie tra i due programmi, semplificandoli e migliorandoli ulteriormente al di là della PAC 2020; 3) l'opzione del "nuovo quadro", che comporta un profondo cambiamento politico con l'introduzione di un quadro giuridico e finanziario comune per la distribuzione di un numero limitato di prodotti, orientato inoltre al conseguimento degli obiettivi a lungo termine mediante il consolidamento della dimensione educativa dei programmi.

Sulla base delle valutazioni degli attuali quadri strategici e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e compara le potenzialità di questi tre scenari alternativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati e in termini di efficacia, efficienza e coerenza con obiettivi più generali.

- L'opzione dello status quo, che prevede un consolidamento del programma "Frutta nelle scuole", non farebbe che accentuare le differenze tra i due programmi nella loro dimensione educativa e non comporterebbe un significativo valore aggiunto in termini di efficienza della gestione. Questa opzione contribuisce in maniera limitata a rendere uniforme e visibile l'intervento dell'UE. Benché neutra in termini di bilancio, questa opzione presenta un certo margine di incertezza dovuto all'assenza di un massimale di spesa per il programma di distribuzione di latte. Inoltre, i livelli degli oneri amministrativi resterebbero alti rispetto ai vantaggi (basso rapporto costi-benefici), le forti disparità nei costi dei prodotti manterrebbero inalterate le forti variazioni di efficienza esistenti nel programma "Frutta nelle scuole", mentre il programma "Latte nelle scuole" sarebbe sempre soggetto a un potenziale effetto inerziale. Non è detto che tale opzione possa offrire un'adeguata risposta ad alcune delle sfide emergenti legate ai modelli di consumo e alla domanda di prodotti agricoli freschi. Se da un lato si ritiene che questa opzione contribuisca in maniera limitata al raggiungimento degli obiettivi orizzontali di semplificare e di legiferare meglio, dall'altro ha il potenziale di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica di ridurre le disuguaglianze sul piano della salute grazie a strategie e obiettivi nazionali.
- Si prevede che i principali effetti dell'opzione "adeguamento" derivino dal miglioramento della dimensione educativa del programma di distribuzione del latte e da sinergie nell'attuazione di entrambi i programmi, pur mantenendo l'attuale separazione. Così facendo il contributo al conseguimento degli obiettivi a lungo termine di aumentare in modo sostenibile la domanda di questi prodotti agricoli e di formare ad abitudini alimentari più sane sarebbe maggiore. Questa opzione ha effetti positivi per quanto riguarda l'aumento delle sinergie, anche se in misura limitata a causa di meccanismi di finanziamento diversi tra i due programmi. Una riduzione degli oneri amministrativi comporta maggiori vantaggi, diminuisce il grado di complessità grazie a sinergie e a procedure comuni.
- L'opzione "nuovo quadro" dà ai programmi esistenti un nuovo orientamento con misure che permettono di servire meglio gli obiettivi a lungo termine e di colmare il

divario attuale tra i due programmi a livello di concezione. Gli Stati membri godrebbero di maggiore flessibilità nella gestione dei programmi per le scuole e sarebbero in grado di mirare i loro interventi sulla base di esigenze prioritarie, con la necessaria flessibilità di bilancio per operare trasferimenti tra dotazioni finanziarie diverse e rispondere a nuove situazioni. Inoltre, questa opzione è stata pensata per produrre il massimo effetto con una dotazione di bilancio prestabilita: è infatti previsto un limite annuo di spesa per l'intervento nelle scuole che riflette l'attuale potenziale di assorbimento (PAC 2020), eliminando così le incertezze legate al bilancio dell'UE. Grazie a un miglioramento delle modalità di finanziamento e delle condizioni di partecipazione, il potenziale esistente potrebbe essere utilizzato con maggiore efficienza.

Alla luce di quanto precede, la valutazione d'impatto conclude che l'opzione del "nuovo quadro" è la più equilibrata, poiché reindirizza progressivamente i programmi dedicati alle scuole verso gli obiettivi a lungo termine, fornisce gli strumenti per rispondere meglio ai problemi generali del calo dei consumi di frutta e verdura e di latte e dell'aumento dell'obesità, e stabilisce un collegamento essenziale con l'agricoltura e un'ampia gamma di prodotti agricoli.

Anche l'obiettivo della semplificazione è stato ritenuto centrale durante l'intero processo e dovrebbe continuare ad essere perseguito in vari modi, in particolare attraverso l'adozione, da parte della Commissione, di atti in cui saranno riuniti o eliminati determinati requisiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta è di istituire un quadro giuridico e finanziario comune per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte ai bambini nelle scuole, completato da un rafforzamento delle misure educative per riaffermare il legame con l'agricoltura e una varietà di suoi prodotti e affrontare altri temi di più ampia portata quali la salute pubblica e le questioni ambientali. Il nuovo quadro dovrebbe essere neutro in termini di bilancio e operare entro i limiti del bilancio previsto per i programmi destinati alle scuole nell'ambito della PAC 2020. La struttura del nuovo programma si basa soprattutto sugli elementi esistenti dei due programmi che sono considerati come ben funzionanti ed efficaci.

La proposta si basa sull'articolo 42 e sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità in virtù dei quali il quadro d'azione e i principi di base sono fissati a livello dell'Unione, mentre gli Stati membri sono liberi di adattare il programma alle loro priorità in linea con le specificità nazionali/regionali e di fissare i loro obiettivi e le relative modalità di attuazione.

Gli elementi fondamentali della proposta sono i seguenti:

- riorientare la distribuzione: si propone di limitare la distribuzione nelle scuole a due famiglie di "prodotti essenziali": ortofrutticoli freschi (incluse le banane) e latte alimentare, il cui tenore di materia grassa sarà deciso dalle autorità sanitarie nazionali. Una distribuzione di questo tipo è vantaggiosa per diversi motivi, in particolare perché resterebbe nei limiti di una dotazione di bilancio prefissata, ridurrebbe gli oneri organizzativi per le scuole e risponderebbe alla necessità di contribuire a invertire la tendenza al calo dei consumi di queste due categorie di prodotti. Questo elemento sarebbe inoltre in linea con la prassi generale, poiché la frutta e la verdura fresca e il latte alimentare sono i prodotti più distribuiti nell'ambito dei programmi vigenti. Tuttavia, gli Stati membri potranno includere anche una più ampia gamma di prodotti agricoli nel quadro di misure educative tematiche.

- Unificare le disposizioni finanziarie e migliorare le condizioni di finanziamento al fine di accrescere l'efficienza della spesa:
 - tenuto conto delle differenze tra i prodotti e delle loro catene di approvvigionamento, come pure delle diverse situazioni dei consumi nei vari Stati membri, gli Stati membri si vedrebbero assegnare “dotazioni” separate per gli ortofrutticoli (banane incluse) e il latte: una dotazione per gli ortofrutticoli in linea con il bilancio della PAC 2020 (150 milioni di EUR) e una dotazione per il latte corrispondente all'uso previsto dei fondi (80 milioni di EUR). È prevista una certa flessibilità, per cui gli Stati membri hanno la possibilità di operare trasferimenti limitati tra le dotazioni loro assegnate in funzione delle loro esigenze (definizione delle priorità d'intervento tramite strategie). Nei limiti delle dotazioni assegnate, saranno fissate soglie per misure di sostegno e altre misure ammissibili, come ad esempio per la valutazione, il monitoraggio e la comunicazione.
 - Sulla base dell'esperienza maturata finora, il livello di contributo dell'Unione al prezzo dei prodotti sarebbe limitato attraverso la fissazione di un aiuto massimo per porzione di frutta e verdura e di latte, anziché attraverso aliquote di cofinanziamento dell'UE, come avviene attualmente nell'ambito del programma “Frutta nelle scuole”. Si tratta di un elemento nuovo per i prodotti ortofrutticoli, che consentirebbe di attenuare l'enorme disparità di prezzo dei prodotti distribuiti e comporterebbe una semplificazione in termini di gestione. Il livello di sovvenzionamento dell'Unione per il latte aumenterebbe al fine di ridurre l'effetto inerziale (consentendo la distribuzione a titolo gratuito o quasi) e aumentare il rapporto costi/benefici della distribuzione. Questi elementi della proposta riflettono l'impegno assunto dalla Commissione² nel contesto dell'adozione del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio³, di riesaminare le modalità di finanziamento dei programmi attuali, in particolare l'aiuto per la distribuzione di latte nonché il cofinanziamento dei costi del programma “Frutta nelle scuole”. Gli Stati membri saranno autorizzati a continuare a integrare l'aiuto attingendo a risorse nazionali o a finanziamenti privati al fine di ampliare il campo di applicazione e/o l'intensità del loro intervento nell'ambito dei programmi destinati alle scuole.
- Rafforzare la dimensione educativa: le misure educative di sostegno saranno un requisito anche per la distribuzione del latte, colmando il divario tra i programmi esistenti. Queste misure dovrebbero avere una forte dimensione educativa, con particolare riguardo per l'agricoltura, l'alimentazione e la salute (diete equilibrate) e gli aspetti ambientali, e dovrebbero rappresentare uno strumento essenziale per (ri)avvicinare i ragazzi ai prodotti alimentari, alla produzione agricola e agli agricoltori. Le misure educative dovrebbero essere rivolte alla popolazione scolastica e, se possibile, coinvolgere le famiglie e le comunità locali, nonché affrontare la questione più ampia dell'offerta esistente di bevande e alimenti sani nelle scuole. L'utilità di queste misure è evidente se si pensa che molti ragazzi crescono senza sapere da dove viene il cibo che mangiano, dove e come è prodotto e quali sono i prodotti tipici di una stagione. Gli Stati membri potrebbero pertanto adottare misure educative tematiche che potrebbero all'occorrenza includere anche prodotti agricoli

² Comitato speciale Agricoltura, 11 novembre 2013.

³ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag.12).

diversi dalle due famiglie di prodotti essenziali, come ad esempio yogurt, ortofrutticoli trasformati, miele, olio d'oliva e simili. L'elenco di tutti i prodotti forniti nell'ambito del programma, con i relativi aspetti nutrizionali, dovrà essere approvato dalle autorità sanitarie nazionali. Le misure educative di sostegno dovranno essere direttamente connesse agli obiettivi agricoli del programma ed in linea con l'obiettivo di promuovere un'alimentazione sana.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio rispetto allo status quo. Per gli ortofrutticoli, il massimale di bilancio attualmente fissato nel regolamento n. 1308/2013 (150 milioni di EUR per anno scolastico) è mantenuto nella presente proposta. Per il latte, la proposta prevede una dotazione di 80 milioni di EUR per anno scolastico, corrispondente alle previsioni di esecuzione del bilancio e in linea con l'importo globale previsto per le spese connesse al mercato e agli aiuti diretti nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione della spesa, il contributo più consistente sarà riservato alla distribuzione e alle misure educative di sostegno. Altri costi, quali quelli legati alla valutazione, al monitoraggio e alla comunicazione, saranno ammissibili in misura più limitata. I massimali per le spese legate alle misure educative di sostegno e per altri costi connessi saranno stabiliti dalla Commissione alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi in corso.

I dettagli sulle implicazioni finanziarie e di bilancio sono contenuti nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La parte II, titolo I, capo II, sezione 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, riguarda i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di distribuzione di latte nelle scuole.
- (2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, nonché dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche, è emerso che il principio alla base dei due programmi destinati alle scuole è tuttora valido. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di frutta e verdura, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, aggravato in particolare dalle moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale e grassi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbe essere mantenuto.
- (3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra i prodotti ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

⁶ Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

catene di approvvigionamento, alcuni elementi dovrebbero rimanere separati, in particolare le rispettive dotazioni di bilancio. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici.

- (4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole, di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti.
- (5) Sono necessarie misure educative a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere sia la distribuzione di ortofrutticoli, banane incluse, sia la distribuzione del latte. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. Poiché le misure di sostegno rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e ai suoi diversi prodotti e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere una più ampia gamma di prodotti agricoli nelle loro misure tematiche. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere coinvolte nel processo e approvare l'elenco dei prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili ai programmi di distribuzione, e decidere in merito agli aspetti nutrizionali.
- (6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di sostegno e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un aiuto per porzione di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano i livelli dell'aiuto dell'Unione al prezzo di una porzione di prodotti e che stabiliscono la definizione di porzione.
- (7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale

ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle due chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma "Latte nelle scuole", e il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi due criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra.

- (8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte.
- (9) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o di distribuzione di latte presentino la domanda di aiuto dell'Unione su base annuale. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che siano presentate domande di aiuto distinte. È opportuno che, sulla base delle richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, e per il latte, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, in modo da incoraggiare la definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati questi trasferimenti.
- (10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte dello Stato membro e assumere la forma di un documento strategico pluriennale che definisce gli obiettivi e le priorità dello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi.
- (11) Per garantire la visibilità del regime, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del regime dell'Unione sono consumati insieme ad altri pasti forniti ai bambini negli istituti scolastici. Per garantire il conseguimento effettivo dell'obiettivo educativo del programma dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le norme relative alla distribuzione dei prodotti finanziati nell'ambito del programma dell'Unione in relazione alla fornitura e alla preparazione di altri pasti nelle scuole.

- (12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell'ambito del programma rifletta pienamente l'importo dell'aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso.
- (13) Dal momento che il principio di cofinanziamento viene abolito per la distribuzione di ortofrutticoli, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1306/2013⁷.
- (14) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è appropriato che le nuove norme si applichino a decorrere dal 1° agosto 20XX,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

- 1) nella parte II, titolo I, capo II, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:
“AIUTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI”;
- 2) i termini “Sottosezione 1” e “Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole” sono soppressi;
- 3) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte, per misure educative di sostegno e per i relativi costi

1. È concesso un aiuto dell'Unione destinato ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22:
 - a) per la fornitura di ortofrutticoli, banane e latte;
 - b) per l'attuazione di misure educative di sostegno e
 - c) per coprire taluni costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 (“il programma destinato alle scuole”) possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi.

⁷

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dallo Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.
 4. A fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di sostegno, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e a una più ampia gamma di prodotti agricoli, e ad informarli su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali o l'agricoltura biologica.
 5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane e al latte, che possono essere occasionalmente oggetto delle misure educative di sostegno.
 6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di sostegno in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni di ordine ambientale e sanitario, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto locale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali.
 7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri fanno in modo che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.”;
- 4) è inserito l'articolo 23 bis:

“Articolo 23 bis

Disposizioni finanziarie

1. Gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di sostegno e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 non superano:
 - a) per gli ortofrutticoli e le banane, 150 milioni di EUR per anno scolastico;
 - b) per il latte, 80 milioni di EUR per anno scolastico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano il livello dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per il prezzo della porzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte distribuita e la definizione di porzione. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano un importo minimo e un importo massimo per il finanziamento di misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue:
 - a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, i criteri oggettivi basati su:
 - i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione,
 - ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, e
 - b) per il latte, l'utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini e criteri oggettivi basati sulla percentuale di bambini di età compresa tra sei e dieci anni.

La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.

3. Gli Stati membri richiedono ogni anno di partecipare al programma destinato alle scuole presentando una domanda di aiuto dell'Unione per ciascun prodotto che desiderano distribuire di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
 4. Entro i limiti del massimale complessivo di 230 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al 15% delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.
 5. Il programma destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali programmi nazionali distinti per le scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.
 6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità dell'articolo 217.
 7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.
 8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.”;
- 5) gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 24

Delega di potere

1. Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto concesso nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:
 - a) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;
 - b) l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;
 - c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di sostegno.
2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi europei, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
 - a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per i prodotti ortofrutticoli, comprese le banane, e il latte e, se del caso, la sua revisione a seguito della valutazione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione degli aiuti tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;
 - b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, e al latte;
 - c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi minimi e massimi per costi specifici;
 - d) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi.
3. Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.
4. Per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire norme relative alla distribuzione dei prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.
5. Tenendo conto della necessità di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 227, norme sull'istituzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma.

Articolo 25

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti:

- a) la ripartizione definitiva degli aiuti per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e /o il latte tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti definiti dall'articolo 23 *bis*, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 *bis*, paragrafo 4.
 - b) le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;
 - c) le domande di aiuto e i pagamenti;
 - d) le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete;
 - e) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole.
 - f) la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi.”;
- 6) la sottosezione 2 è soppressa;
- 7) l'articolo 217 è sostituito dal seguente:

“Articolo 217

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per finanziare le misure educative di sostegno di cui all'articolo 23, paragrafo 4.”;

- 8) l'allegato V è soppresso.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1306/2013

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

“d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.”.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto X.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁸

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁹

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☒ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta mira ad accrescere in modo sostenibile la porzione di frutta e verdura e di prodotti lattiero-caseari nell'alimentazione dei bambini, contribuendo così agli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di stabilizzare i mercati e assicurare la domanda nel lungo termine. La proposta contribuisce inoltre al conseguimento di obiettivi più generali in materia di salute pubblica, quali la riduzione del sovrappeso e dell'obesità e delle malattie legate all'alimentazione, contribuendo a creare abitudini alimentari sane e sostenibili.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico: migliorare l'accesso di gruppi sociali sensibili ai prodotti alimentari

Attività ABM/ABB interessate 05 02 "Interventi sui mercati agricoli"

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Un cambiamento delle conoscenze, delle attitudini e delle preferenze dei cittadini più giovani nei confronti dei prodotti alimentari e della loro provenienza, nonché una diversa percezione dell'agricoltura e dei suoi prodotti.

Si prevede inoltre un aumento del rapporto costi-efficacia della distribuzione di prodotti grazie ad aiuti dell'UE più mirati.

Inoltre, la proposta permetterà di aumentare la parte di bilancio destinata alle misure d'accompagnamento, migliorando in questo modo il loro impatto sui consumi del

⁸ ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

gruppo obiettivo e colmando le differenze tra l'approccio educativo dei programmi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole".
Infine, la proposta porterà alla creazione di un quadro comune per Stato membro e aumenterà la visibilità dell'intervento dell'UE.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Per quanto riguarda gli obiettivi sono stati fissati tre livelli di indicatori:

Indicatori di incidenza:

- cambiamento nel consumo diretto e indiretto di ortofrutticoli freschi da parte dei bambini dopo 5 anni di intervento
- cambiamento nel consumo diretto e indiretto di latte alimentare da parte dei bambini dopo 5 anni di intervento
- miglioramento della qualità globale dell'alimentazione

Principali indicatori di risultato:

- % della dotazione disponibile speso per misure di accompagnamento
- % delle misure di sostegno attuate relative all'agricoltura e ai prodotti agricoli
- livello di efficienza della spesa per la promozione del consumo dei prodotti agricoli negli istituti scolastici

Principali indicatori di realizzazione:

- numero di misure di accompagnamento attuate negli Stati membri
- numero di bambini interessati dalle misure di accompagnamento e percentuale sul totale dei partecipanti
- numero di misure di accompagnamento legate all'agricoltura negli Stati membri
- costo per porzione
- numero di Stati membri, istituti scolastici e alunni partecipanti
- volumi dei prodotti distribuiti nelle scuole (numero di porzioni di frutta e verdura e di latte)

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

La proposta scaturisce dalla necessità di incrementare in modo sostenibile il consumo di frutta e verdura e di latte dei bambini e dall'esigenza di formarli ad abitudini alimentari sane.

Gli attuali programmi per le scuole previsti dalla PAC, così come sono attuati, presentano alcune carenze di concezione e inefficienze di funzionamento a cui occorre ovviare, poiché limitano la capacità dei programmi di conseguire gli obiettivi di promuovere il consumo di prodotti agricoli (obiettivo di mercato) e di creare sane abitudini alimentari negli alunni (obiettivo legato alla salute).

I problemi individuati riguardano le differenze tra l'elaborazione dei programmi e i loro obiettivi (diversi strumenti educativi a seconda del programma), la mancanza di coordinamento e coerenza tra i due programmi e le carenze che limitano l'impatto immediato della spesa (elevato onere amministrativo e organizzativo per entrambi i programmi, sottoutilizzazione del 30% del bilancio per il programma di distribuzione di frutta nelle scuole e potenziale effetto inerziale e basso rapporto costi-benefici per il programma di distribuzione di latte).

Tali problemi sono essenzialmente dovuti a lacune normative, a quadri finanziari diversi, a differenze di attuazione tra gli Stati membri e ad alcuni fattori esterni.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

L'azione a livello dell'Unione fornisce i fondi necessari a sostenere iniziative in tutta l'Unione europea e altre fonti di finanziamento che consentono agli Stati membri di ampliare la portata delle loro azioni e di aumentarne l'efficacia. Se gli Stati membri dovessero utilizzare unicamente le proprie risorse finanziarie, la maggior parte non sarebbe in grado di attuare iniziative ambiziose. L'intervento dell'Unione contribuisce anche a dare maggiore credibilità ai programmi degli Stati membri e a migliorare l'immagine e la conoscenza dell'Unione. Un quadro dell'Unione apporta un valore aggiunto contribuendo alla trasparenza e a uno scambio continuo di conoscenze ed esperienze.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Nel quadro della politica agricola comune (PAC), l'Unione europea finanzia attualmente due programmi di distribuzione nelle scuole specificamente rivolti ai bambini, ovvero il programma "Latte nelle scuole" e il programma "Frutta nelle scuole". Entrambi i programmi hanno in comune l'obiettivo di aumentare in modo duraturo la porzione di tali prodotti nell'alimentazione dei bambini nella fase iniziale della vita, nella quale si formano le loro abitudini alimentari, contribuendo in tal modo agli obiettivi della PAC, in particolare quelli di stabilizzare i mercati e garantire la domanda a lungo termine. Inoltre, i programmi sono in linea con gli obiettivi più generali in materia di salute pubblica poiché contribuiscono a formare sane abitudini alimentari.

Tuttavia, benché i programmi esistenti siano stati attuati con successo nelle scuole e il loro potenziale sia stato riconosciuto, dalle conclusioni di diverse relazioni, in particolare delle valutazioni esterne del programma "Frutta nelle scuole" e del programma "Latte nelle scuole" chieste dalla Commissione, e della relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti europea, così come dall'esperienza acquisita in anni di attuazione, emerge la necessità di migliorare ulteriormente entrambi i programmi per aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione. Il recente accordo sulla riforma della PAC affronta già anche alcuni dei problemi individuati.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Tenendo in debita considerazione le specificità settoriali, la proposta è compatibile con la promozione dei prodotti agricoli. È anche in linea con gli obiettivi in materia di salute pubblica (controllo del peso, disuguaglianze in materia di salute), di semplificazione e con i principi e gli obiettivi formulati nel quadro della strategia Europa 2020.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa **di durata limitata**

- ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁰

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione

- ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

X Gestione concorrente con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☐ paesi terzi o gli organismi da essi designati;
- ☐ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- ☐ organismi di diritto pubblico;
- ☐ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

¹⁰

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Nel quadro del nuovo programma, il monitoraggio e la valutazione sono inclusi nei costi ammissibili dell'aiuto dell'UE, vista la loro importanza per la buona gestione e la valutazione dell'efficacia/efficienza rispetto agli obiettivi identificati. È stato inoltre stabilito il nesso con una strategia nazionale/regionale pluriennale (6 anni).

Il monitoraggio sarà effettuato sulla base delle relazioni annuali degli Stati membri contenenti informazioni quali la dotazione di bilancio utilizzata, il numero di partecipanti e la proporzione del numero totale di scuole/bambini del gruppo obiettivo, la frequenza, la durata, il momento e il sistema di distribuzione, il peso e il costo medio per porzione, il consumo medio per bambino e il totale dei quantitativi distribuiti. Inoltre, il monitoraggio delle misure di accompagnamento riguarderà altresì i metodi utilizzati e il loro costo, la frequenza, gli istituti scolastici/alunni partecipanti, il grado di coinvolgimento delle parti interessate, i prodotti distribuiti.

Il processo di valutazione consiste nelle relazioni di valutazione degli Stati membri dopo 5 anni di attuazione, per misurare gli impatti a medio termine, seguite da una valutazione esterna a livello dell'UE un anno dopo le valutazioni degli Stati membri, al fine di valutare l'attuazione del programma a livello degli Stati membri e dell'UE e, in generale, la sua efficacia, efficienza, coerenza e pertinenza in conformità delle norme e linee guida di valutazione della Commissione. Potrebbe inoltre essere previsto uno studio esterno sugli indicatori di impatto a lungo termine.

Le valutazioni esterne dei programmi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" la relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti su entrambi i programmi sono state chiaramente tenute in debita considerazione ai fini dell'elaborazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del nuovo regime.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio generale è legato all'effettività del programma, ovvero che gli aiuti dell'UE non raggiungano effettivamente i beneficiari finali del regime e non contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti.

Sulla base dell'esperienza attuale del programma "Frutta nelle scuole", occorre dedicare un'attenzione particolare alla selezione dei richiedenti e alle procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti di distribuzione, pubblicità, monitoraggio e valutazione. È necessario che l'attuazione di suddetti contratti sia soggetta a disposizioni in materia di controllo. L'appalto pubblico rappresenta un rischio potenziale per i programmi destinati alle scuole.

Per quanto riguarda gli altri rischi, quali il possibile effetto inerziale e il costo eccessivo dei prodotti distribuiti o il margine dei fornitori, possono essere previste disposizioni specifiche (ad esempio sul livello di aiuto dell'UE per porzione).

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento, potrebbe esserci un rischio di sovrapposizione con le misure educative attuate nelle scuole e con azioni di promozione dei prodotti agricoli. Per evitare tale sovrapposizione, la definizione di queste misure coinvolgerà un gruppo di esperti scientifici dell'UE e il loro legame con gli obiettivi del nuovo programma sarà indicato chiaramente. Le disposizioni di

controllo relative alle misure di accompagnamento permetteranno di accertare la veridicità delle spese in generale, fornendo in tal modo una garanzia anche nei casi in cui tali misure sono esternalizzate.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

Il sistema di controllo è costituito dagli organismi pagatori e dagli organi di controllo delegati degli Stati membri.

È richiesta la redazione di relazioni annuali degli Stati membri sui controlli e le verifiche, basate sul modello esistente per gli attuali programmi “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole”, per fornire informazioni specifiche riguardanti la gestione amministrativa e i controlli in loco attuati.

Inoltre, il sistema interno di gestione e controllo si avvarrà delle relazioni di monitoraggio e valutazione presentate dagli Stati membri e della valutazione a livello dell’UE. Infine, un gruppo di esperti scientifici dell’UE presterà consulenza agli Stati membri e alla Commissione in materia di attuazione, di controllo e di valutazione.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Il programma destinato alle scuole sarà coperto dall’attuale sistema di gestione e controllo delle spese del FEAGA.

Si stima che la proposta non comporti un aumento del tasso di errore per il FEAGA.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Si applica il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

In linea generale, i sistemi di controllo prevedono controlli amministrativi esaurienti del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati ove li si ritengano appropriati, come pure controlli sul posto, prima del pagamento, di un numero minimo di transazioni, in funzione del rischio connesso al regime considerato. Se tali controlli mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari.

Il pacchetto legislativo di riforma della PAC prevede, inoltre, che gli Stati membri prevengano, rilevino e correggano le irregolarità e le frodi, che impongano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità della legislazione unionale o nazionale, e che recuperino i pagamenti irregolarmente concessi, maggiorati di interessi. Detto pacchetto prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo inciterà decisamente gli Stati membri a recuperare i pagamenti irregolari il più rapidamente possibile.

Nella fase iniziale del nuovo regime e sebbene non sia prevista l’approvazione formale delle strategie degli Stati membri, le disposizioni in merito al loro contenuto (e possibilmente un modello) consentiranno di prevenire e identificare più rapidamente le eventuali frodi.

Nel corso dell'attuazione, le richieste di interpretazione giuridica o di consulenza rivolte alla Commissione e/o al gruppo di esperti scientifici dell'UE aiuteranno gli Stati membri ad evitare le frodi.

Saranno inoltre effettuati controlli ex post e verrà dato seguito effettivo alle eventuali denunce di abuso fraudolento dei programmi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
		Diss./ Non diss. ⁽¹¹⁾	di paesi EFTA ¹²	di paesi candidati ¹³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	05 02 08 12 — Programma Frutta nelle scuole	Non diss.	NO	NO	NO	NO
2.	05 02 12 08 — Latte alle scuole	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
		Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis), del regolamento finanziario
	NA		NO	NO	NO	NO

¹¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2.	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	-----------	--

DG: AGRI			2014 ¹⁴	2016 ¹⁵	2017.	2018	2019	2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi									
05 02 08 12 — Programma Frutta nelle scuole	Impegni	(1)	122.	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	(2)	122	0	0	0	0	0	0
05 02 12 08 — Latte alle scuole ¹⁶	Impegni	(1a)	75	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	(2a)	75	0	0	0	0	0	0
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=1+1a	197	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=2+2a	197	0	0	0	0	0	0
• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	197	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	5)	197	0	0	0	0	0	0
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	197	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	=5+ 6	197	0	0	0	0	0	0

¹⁴ Gli importi del bilancio 2014 sono forniti solo a titolo informativo.

¹⁵ A fini comparativi, si ipotizza che l'attuazione sarà avviata nel 2016. Inoltre, l'aumento della dotazione per il programma di distribuzione di frutta nelle scuole, decisa nel quadro della riforma della PAC (regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) sarà effettivo a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e si ipotizza che lo stanziamento sarà interamente utilizzato.

¹⁶ Per il programma di distribuzione del latte, la proposta prevede di fissare una dotazione di 80 milioni di EUR per anno scolastico. Ciò corrisponde al livello previsto di esecuzione del bilancio ed è in linea con l'importo globale per le spese connesse al mercato e gli aiuti diretti presi in considerazione nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR

				2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane				0	0	0	0	0	0
• Altre spese amministrative				0	0	0	0	0	0
TOTALE DG AGRI	Stanziamenti			0	0	0	0	0	0

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

(Mio EUR)

		2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	0	0	0	0	0	0

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati			2016		2017		2018		2019		2020		TOTALE	
	REALIZZAZIONI (risultati)													
	Tipo ¹⁷	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo
OBIETTIVO SPECIFICO			migliorare l'accesso di gruppi sociali sensibili ai prodotti alimentari											
Risultato	n. di misure di accompagnamento													
Risultato	n. di bambini interessati nelle misure di accompagnamento													
Risultato	n. di misure di accompagnamento legate all'agricoltura													
COSTO TOTALE														

¹⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

(Mio EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
--	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane	0	0	0	0	0	0
Altre spese amministrative	0	0	0	0	0	0
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0	0	0	0	0	0

TOTALE	0	0	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

		2016	2017	2018	2019	2020
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		4	4	4	4	4
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)						
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)						
10 01 05 01 (ricerca diretta)						
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)						
XX 01 04 yy	- in sede					
	- nelle delegazioni					
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)						
10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
TOTALE (*)		4	4	4	4	4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione della legislazione, elaborazione delle politiche, analisi e consulenza economica, coordinamento e consultazione interservizi, comunicazione interna e informazioni al pubblico, mansioni di rappresentanza delle istituzioni e attività di negoziazione per loro conto, gestione di dati statistici.
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamento da terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Il contributo finanziario dell'Unione per il presente programma è indicato all'articolo 1, punto 3, della proposta di regolamento. Inoltre, il livello dell'aiuto dell'Unione (tasso forfettario) a favore del costo della porzione di ortofrutticoli e di latte sarà deciso mediante atti delegati.

Il livello del contributo dell'UE al costo dei prodotti sarà limitato a un aiuto massimo dell'UE per porzione di prodotti di entrambi i settori (ortofrutticoli e latte). Gli Stati membri potranno scegliere di integrare tale finanziamento mediante risorse nazionali o finanziamenti privati al fine di ampliare il campo di applicazione e/o l'intensità del loro intervento nell'ambito dei programmi destinati alle scuole. A questo stadio non è possibile quantificare l'importo totale del contributo dei terzi, data la loro eterogeneità (settore pubblico e privato), e in mancanza di informazioni pertinenti.

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie